Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 77 del 30 marzo 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 marzo 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 26

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 22 marzo 1985.

Determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei servizi internazionali di telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1984 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali di telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore del franco-oro ai fini della percezione sulla utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione (taxes de perception) espressi in franchi-oro;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il controvalore in lire italiane del franco-oro, da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in franchi-oro per i servizi internazionali di telecomunicazioni, è fissato nella seguente misura: un franco-oro = lire italiane 574 (cinquecentosettantaquattro).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 19 gennaio 1984, citato nelle premesse.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1985
Registro n. 10 Poste, foglio n. 293

(1228)

DECRETO 22 marzo 1985.

Determinazione delle tariffe telegrafiche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmati a Montreux il 26 giugno 1959 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, numero 774;

Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique - Genève, 1973);

Visto l'avviso D. 302 R approvato dalla VIII assemblea plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nella riunione tenutasi a Malaga-Torremolinos dall'8 al 19 ottobre 1984;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le modifiche apportate all'art. 30 della citata convenzione internazionale delle telecomunicazioni dalla conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Ritenuto di dover dare applicazione al predetto articolo 30 come sopra modificato in conformità delle direttive internazionali ed in regime di reciprocità;

Vista la risoluzione n. 70 approvata nella suaccennata conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) cui rinvia la suddetta risoluzione per la fissazione del tasso di conversione tra franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La tassa terminale telegrafica italiana, espressa in franchi-oro, per il traffico istradato sulle vie normali sia in partenza che in arrivo, è stabilita nel complessivo

ammontare risultante dall'applicazione dei due seguenti elementi tariffari:

tassa fissa per telegramma . . . . Fr oro 7,50
tariffa per parola . . . . » 0,30

nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo aderenti al sistema di tassazione binaria adottato dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), qui di seguito elencati:

Algeria, Andorra, Austria, Azzorre, Belgio, Canarie, Cipro, Danimarca, Feroe, Finlandia, Francia, Germania (Repubblica democratica), Germania (Repubblica federale), Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Jugoslavia, Lussemburgo, Liechtenstein, Madeira, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e possedimenti spagnoli dell'Africa del Nord, Svezia, Svizzera, Tunisia.

La tassa terminale telegrafica italiana, per il traffico istradato sulle vie normali sia in partenza che in arrivo, è stabilita in franchi-oro 0,60 per parola nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo non aderenti al sistema di tassazione binaria, qui di seguito elencati:

Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Egitto, Gibilterra, Libia, Malta, Marocco, Polonia, Romania, Turchia, Ungheria, U.R.S.S.

La tassa terminale telegrafica italiana per i telegrammi istradati su vie alternative e di soccorso varia in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Con successivo decreto saranno stabilite le tasse italiane per il traffico telegrafico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto si applicheranno le quote di transito fissate dall'amministrazione in base agli accordi con i Paesi interessati in rapporto alle tasse totali fissate dagli stessi e comunicate all'amministrazione italiana, nonché in relazione ai criteri adottati in sede internazionale ed alle esigenze del traffico.

Art. 2.

Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite, salvo quanto previsto nel successivo comma, come segue:

Per i Paesi di cui al primo comma dell'art. 1, *per traffico in partenza e in arrivo*:

1) quota per telegramma . . . . Fr.-oro 7,50
2) quota per parola . . . . » 0,30

Per i Paesi di cui al secondo comma dell'art. 1, *per traffico in partenza e in arrivo*:

quota per parola . . . . Fr.-oro 0,60

Nelle relazioni con la Libia le quote parti di tassa di pertinenza italiana per parola sono:

per traffico in partenza . . . . . Fr. oro 0,955
per traffico in arrivo . . . . . . Fr. oro 0,245

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) espressa in franchi oro, da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, per i telegrammi diretti ai Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo è stabilita, salvo quanto previsto nel successivo comma, nelle misure seguenti:

Per i Paesi di cui al primo comma del precedente art. 1:

1) tassa fissa per telegramma . . Fr.-oro 15,00
2) tariffa per parola . . . . » 0,60

Per i Paesi di cui al secondo comma del precedente art. 1:

tariffa per parola con un minimo di sette parole . . . . Fr.-oro 1,20

La tariffa per i Paesi appresso elencati è la seguente:

Islanda:

tassa fissa per telegramma . . . Fr.-oro 15,00
tariffa per parola . . . . » 0,73

Gibilterra:

tariffa per parola con un minimo di sette parole . . . . Fr.-oro 1,23

Art. 4.

La tariffa per i telegrammi urgenti è stabilita in misura doppia di quelle previste nel precedente art. 3.

Art. 5.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi-oro.

Art. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1985
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* 294

(1229)

DECRETO 22 marzo 1985.

Determinazione delle tariffe telegrafiche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le modifiche apportate all'art. 30 della citata convenzione internazionale delle telecomunicazioni dalla conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Ritenuto di dover dare applicazione al predetto art. 30 come sopra modificato in conformità delle direttive internazionali ed in regime di reciprocità;

Vista la risoluzione n. 70 approvata nella suaccennata conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) cui rinvia la suddetta risoluzione per la fissazione del tasso di conversione tra franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telegrafiche internazionali;

Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique, Genève 1973);

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo la tassa terminale telegrafica italiana, sia per il traffico in partenza che per quello in arrivo, è stabilita in franchi oro 0,60 per parola.

Per il traffico telegrafico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani e istradato sulle vie normali, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi-oro 0,01 per parola.

Art. 2.

Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, ivi compresa la tassa terminale telegrafica di cui al precedente art. 1, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi-oro	Per traffico di arrivo Franchi oro
Afghanistan	0,90	0,70
Alaska	1,81	0,60
Angola	1,22	0,62
Anguilla	0,78	0,6675
Antigua	0,78	0,6675
Antille Olandesi	1,295	0,60
Arabia Saudita	0,92	0,67
Argentina	1,04	0,80
Ascension	1,74	0,60
Australia	1,24	0,60
Bahama	1,497	0,735
Bahrein	0,795	0,795
Bangladesh	1,24	0,60
Barbados	0,87	0,6675
Belau Rep. (Palau)	1,19	0,735
Belize	0,985	0,735
Benin	1,24	0,60
Bermuda	0,62	0,6675
Bhutan	1,14	0,70
Birmania	1,17	0,705
Bolivia	1,39	0,60
Bophuthatswana	1,22	0,62
Botswana	1,22	0,62
Burkina Faso	1,06	0,6625
Brasile	0,89	0,95
Brunei	1,54	0,63
Burundi	0,715	0,60
Cambogia/Kampuchea (dal 1° febbraio 1984)	0,76	0,48
Cambogia/Kampuchea (*)	0,88	0,60
Camerun	1,04	0,80
Canada	0,99	0,60
Capo Verde	0,85	0,60
Cayman	0,78	0,6675
Centrafricana Rep.	1,17	0,60
Christmas Is.	1,15	0,60
Ciad	1,0475	0,6625
Cile	0,84	1,00
Cina Rep. pop.	1,04	0,80
Ciskei	1,22	0,62
Cocos (Keeling)	1,74	0,60
Colombia	0,8867	1,0133
Comore	1,17	0,715
Congo Rep. pop.	1,04	0,80
Cook e dip.	0,64	0,60
Corea del Nord	1,04	0,60
Corea del Sud	0,73	1,11
Costa d'Avorio	1,235	0,665
Costa Rica	1,24	0,60
Cuba	1,24	0,60
Dominica	0,78	0,6675
Dominicana Rep.	1,24	0,735

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi-oro	Per traffico di arrivo Franchi-oro
Ecuador:		
Esmeraldas, Guayaquil, Quito e S. Elena Guayas	1,22	0,72
Altri uffici	1,07	0,72
El Salvador	1,24	0,60
Emirati Arabi Uniti	0,92	0,67
Etiopia	0,9987	0,8412
Falkland (o Malvine) (dal 1° febbraio 1984)	2,37	0,48
Falkland (o Malvine) (*)	1,09	0,60
Figi (o Viti)	1,74	0,60
Filippine	1,231	0,609
Gabon	1,24	0,60
Gambia	1,80	0,705
Georgia del Sud	1,74	0,60
Ghana	1,36	0,60
Giamaica	1,07	0,60
Giappone	0,60	1,24
Gibuti	1,17	0,60
Giordania	0,99	0,60
Grenada	0,78	0,6675
Guadalupa e dip.	1,17	0,60
Guam	0,72	0,60
Guatemala	1,24	0,60
Guayana Francese	1,17	0,60
Guinea	1,17	0,6875
Guinea-Bissau	0,85	0,60
Guinea Equatoriale	1,17	0,60
Guyana	0,87	0,6675
Haiti	1,29	0,735
Hawaii:		
Oahu	1,30	0,60
Altre isole	0,91	0,60
Honduras	1,24	0,60
Hong Kong	0,95	0,71
India	1,14	0,70
Indonesia	1,24	0,60
Iran	0,99	0,60
Iraq	0,6225	0,69
Israele	0,99	0,60
Kenya	1,155	0,685
Kiribati	1,74	0,705
Kuwait	0,99	0,60
Laos (dal 1° febbraio 1984)	2,26	0,51
Laos (*)	0,98	0,63
Lesotho	1,22	0,62
Libano	0,99	0,60
Liberia	1,21	0,63
Macao (dal 1° febbraio 1984)	0,95	0,48
Macao (*)	1,07	0,60
Madagascar	1,04	0,80
Malawi (dal 1° settembre 1984)	0,80	0,585
Malawi (*)	0,92	0,705
Malaysia	1,14	0,70
Maldive (dal 1° febbraio 1984)	0,95	0,585
Maldive (*)	1,07	0,705
Mali (dal 1° aprile 1984)	0,80	0,80
Mali (*)	1,04	0,80
Marianne	1,19	0,735
Marshall	1,14	0,735
Martinica	1,17	0,60

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi-oro	Per traffico di arrivo Franchi-oro
Mauritania	1,17	0,60
Maurizio e dip.	1,05	0,705
Mayotte	1,17	0,60
Messico	1,23	0,61
Micronesia Stati fed.	1,19	0,735
Midway	1,30	0,60
Mongolia	0,79	0,60
Montserrat (dal 1° aprile 1984)	1,13	0,5475
Montserrat (*)	1,25	0,6675
Mozambico	1,04	0,80
Namibia	1,22	0,62
Nauru	0,83	0,63
Nepal	0,97	0,71
Nicaragua	1,24	0,60
Niger	1,17	0,60
Nigeria	1,14	0,86
Niue	0,64	0,60
Norfolk	0,83	0,63
Nuova Caledonia	1,17	0,60
Nuova Zelanda	1,17	0,60
Oman	0,99	0,60
Pakistan	1,24	0,60
Palau (Belau Rep.)	1,19	0,735
Panama	1,24	0,60
Papua Nuova Guinea	0,83	0,63
Paraguay	1,22	0,62
Perù	0,84	1,00
Pitcairn	1,74	0,60
Polinesia Francese	1,17	0,60
Portorico	1,52	0,60
Qatar	0,73	0,60
Riunione	1,17	0,60
Ruanda	0,74	0,60
Salomone	1,17	0,60
Samoa	0,64	0,60
Samoa Americane	0,84	0,60
S. Christopher-Nevis	0,78	0,6675
S. Elena	1,74	0,60
S. Lucia	0,78	0,6675
S. Pierre e Miquelon	1,17	0,60
S. Vincent	0,743	0,6675
Sao Tomè e Principe	0,85	0,60
Seicelle (dal 1° febbraio 1984)	2,34	0,48
Seicelle (*)	1,06	0,60
Senegal	1,0825	0,8175
Sierra Leone	1,05	0,705
Singapore	1,14	0,70
Siria	0,99	0,60
Somalia	0,68	0,68
Sri Lanka	0,909	0,705
Stati Uniti d'America	0,99	0,60
Sudafricana Rep.	1,22	0,62
Sudan	1,24	0,60
Suriname	1,37	0,60
Swaziland	1,0907	0,62
Taiwan	0,81	1,03
Tanzania	1,24	0,60
Terre Australi e Antartiche Francesi	1,17	0,865
Thailandia	1,0567	0,7933
Togo (dal 1° dicembre 1984)	0,97	0,6625
Togo (*)	1,21	0,6625

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi-oro	Per traffico di arrivo Franchi-oro
—	—	—
Tokelau	1,74	0,60
Tonga (dal 1° febbraio 1984)	2,2575	0,51
Tonga (*)	0,9775	0,63
Transkei	1,22	0,62
Trinidad e Tobago	0,69	0,6675
Tristan da Cunha	1,22	0,705
Turks e Caicos	0,946	0,60
Tuvalu	1,74	0,60
Uganda	1,24	0,60
Uruguay	1,22	0,62
Vanuatu	1,105	0,665
Venda	1,22	0,62
Venezuela	0,94	0,90
Vergini Americane Is.:		
S. Croix	0,95	0,60
S. John e S. Thomas	1,52	0,60
Vergini Britanniche Is.	0,75	0,6675
Viet Nam	1,18	0,60
Wake	1,30	0,60
Wallis e Futuna	1,17	0,60
Yemen	0,965	0,655
Yemen Rep dem. pop.	0,99	0,60
Zaire	1,04	0,80
Zambia	1,24	0,60
Zimbabwe	1,24	0,60

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per i telegrammi istradati su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Siria, Stati Uniti d'America, Yemen, Yemen Repubblica democratica popolare.

II Zona:

Afghanistan, Angola, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belau Rep. (Palau), Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Birmania, Bolivia, Bophuthaswana, Botswana, Burkina Faso, Brasile, Brunei, Burundi, Cambogia/Kampuchea, Camerun, Capo Verde, Cayman, Centrafricana Rep., Christmas Is., Ciad, Cile, Cina Rep. Pop., Ciskei, Colombia, Comore, Congo Rep. Pop., Cook e dip., Corea del Nord, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominicana Rep., Ecuador, El Salvador, Etiopia, Falkland (o Malvine), Filippine, Gabon, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dipendenze, Guatemala, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Laos, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Malì, Marianne, Martinica, Marshall, Mauritania, Maurizio e dip., Mayotte, Messico, Micronesia Stati fed., Mongolia, Montserrat, Mozambico, Namibia, Naurú, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norfolk, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Palau (Belau Rep.), Paraguay, Perù, Polinesia Francese, Qatar, Riunione, Ruanda, Salomone, Samoa, S. Christopher-Nevis, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Vincent, Sao Tomè e Principe, Seicelle, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Suriname, Swaziland, Taiwan, Tanzania, Terre Australi e Antartiche Francesi, Thailandia, Togo, Tonga, Transkei, Trinidad e Tobago, Tristan da Cunha, Turks e Caicos, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venda, Venezuela, Vergini Britanniche Is., Viet Nam, Wallis e Futuna, Zaire, Zambia e Zimbabwe.

III Zona:

Alaska, Ascension, Cocos (Keeling), Figi (o Viti), Gambia, Georgia del Sud, Guam, Hawaii, Kiribati, Midway, Pitcairn, Portorico, Samoa Americane, S. Elena, Tokelau, Tuvalu, Vergini Americane Is., Wake.

La relazione telegrafica con la Somalia è assoggettata al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 4.

Art. 4.

La tariffa per i telegrammi diretti ai Paesi extraeuropei, espressa in franchi-oro e da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, è stabilita per parola nelle misure seguenti:

Zona di tassazione	Tariffa per parola
—	—
I	Fr. oro 1,59
II	» 1,84
III	» 3,10

con un minimo di sette parole.

La tariffa per i telegrammi diretti in Somalia è stabilita nella misura di franchi-oro 1,35 per parola con un minimo di sette parole.

Art. 5.

La tariffa per i telegrammi urgenti, ove ammessi, è stabilita in misura doppia di quelle di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

La tariffa per i telegrammi lettera, ove ammessi, è stabilita nella metà di quelle di cui al precedente art. 4 con un minimo di ventidue parole.

Art. 7.

La tariffa per i telegrammi di stampa, ove ammessi, è stabilita nella misura di un terzo di quelle di cui al precedente art. 4 con un minimo di quattordici parole.

Art. 8.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi-oro.

Art. 9.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo la parte attinente alle quote di ripartizione indicate nel precedente art. 2.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 20 gennaio 1984, citato nelle premesse.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1985
Registro n. 10 Poste, foglio n. 295

(1230)

DECRETO 22 marzo 1985.

Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'avviso D.301R approvato dall'VIII assemblea plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), nella riunione tenutasi a Malaga-Torremolinos dall'8 al 19 ottobre 1984;

Visto il decreto ministeriale 8 febbario 1977, concernente la determinazione delle tasse telex terminali e di transito italiane nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1977;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dalla UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le modifiche apportate all'art. 30 della citata convenzione internazionale delle telecomunicazioni dalla conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Ritenuto di dover dare applicazione al predetto articolo 30 come sopra modificato in conformità delle direttive internazionali ed in regime di reciprocità;

Vista la risoluzione n. 70 approvata nella suaccennata conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Visto l'avviso D.195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) cui rinvia la suddetta risoluzione per la fissazione del tasso di conversione tra franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane.

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telex tra l'Italia ed i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi-oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali, sono stabilite, per ogni minuto di comunicazione secondo gli accordi internazionali tra i Paesi interessati al servizio ed i criteri stabiliti dall'avviso D.301R approvato dall'VIII assemblea plenaria del CCITT.

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Con successivo decreto saranno stabilite le quote di pertinenza italiana per il traffico telex di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto si applicheranno le quote di transito fissate dall'amministrazione in base agli accordi con i Paesi interessati, in rapporto alle tasse totali fissate dagli stessi e comunicate all'amministrazione italiana, nonché in relazione ai criteri adottati in sede internazionale ed alle esigenze del traffico.

Art. 2.

La tariffa (tassa di percezione) espressa in franchi-oro, da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, per le comunicazioni telex dirette ai Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo e, fatta eccezione per i Paesi indicati nel successivo comma, è stabilita nella misura seguente:

In automatico:

per i primi 10 secondi . . . . . Fr.-oro 0,798
per ogni 10 secondi successivi . . » » 0,1995

Tramite operatrice:

per i primi tre minuti (minimo tassabile) . . . . Fr.-oro 3,5907
per ogni minuto successivo o frazione . . . . » » 1,1969

La tariffa per le comunicazioni con i Paesi sottoindicati è stabilita come segue:

A

	In automatico		Tramite operatrice	
	per i primi 10 secondi Franchi-oro	per ogni 10 secondi successivi o frazione Franchi-oro	per i primi 3 minuti (minimo tassabile) Franchi-oro	per ogni minuto successivo o frazione Franchi-oro
Azzorre e Madeira	1,3368	0,3342	6,0156	2,00[illegible]

B

	In automatico		Tramite operatrice	
	per il primo minuto Franchi-oro	per ogni minuto successivo o frazione Franchi-oro	per i primi 3 minuti (minimo tassabile) Franchi-oro	per ogni minuto successivo o frazione Franchi-oro
Cipro	1,1969	1,1969	3,5907	1,1969
Libia	1,1969	1,1969	3,5907	1,1969
Marocco	1,1969	1,1969	3,5907	1,1969

C

	Tramite operatrice	
	per i primi 3 minuti (minimo tassabile) Franchi-oro	per ogni minuto successivo o frazione Franchi-oro
Andorra (*)	3,5907	1,1969
U.R.S.S. (*)	3,5907	1,1969
Groenlandia (*)	21,5907	7,1969

(*) Per tali Paesi non è attivato il servizio in automatico, tranne che per le zone di Mosca e di Leningrado dell'U.R.S.S. per le quali valgono le disposizioni di cui al precedente primo comma.

Art. 3.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione 1 DTS = 3,061 franchi-oro.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 20 gennaio 1984, citato nelle premesse, fermo restando il disposto dell'art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981, inerente alla disciplina del servizio telex con lo Stato della Città del Vaticano.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1985
Registro n. 10 Poste, foglio n. 296

(1231)

DECRETO 22 marzo 1985.

Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le modifiche apportate all'art. 30 della citata convenzione internazionale delle telecomunicazioni dalla conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Ritenuto di dover dare applicazione al predetto art. 30 in conformità delle direttive internazionali ed in regime di reciprocità;

Vista la risoluzione n. 70 approvata nella suaccennata conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) cui rinvia la suddetta risoluzione per la fissazione del tasso di conversione tra franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telex internazionali;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telex tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telex, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi-oro	Per traffico di arrivo Franchi-oro
Afghanistan	4,20	3,80
Alaska	6,48	1,75
Angola	4,20	3,80
Anguilla	5,6939	2,5374
Antigua	5,6939	2,5374
Antille Olandesi	5,6939	3,061
Arabia Saudita	1,1939	3,8061
Argentina	4,1939	3,8061
Ascension	3,50	3,00
Australia	5,5512	2,4488

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi-oro	Per traffico di arrivo Franchi-oro
Bahama	4,1939	3,8061
Bahrein	0,4085	4,5915
Bangladesh	4,25	3,75
Barbados (dal 1° febbraio 1984)	5,70	3,10
Belau Rep. (Palau) (dal 1° settembre 1984)	5,6939	2,5374
Belize	5,6939	2,5374
Benin	4,20	3,80
Bermuda	5,70	3,10
Birmania	5,70	2,54
Bolivia	4,20	3,80
Bophuthatswana	4,20	3,80
Botswana (dal 1° aprile 1983)	6,26	2,54
Burkina Faso (ex Alto Volta	4,195	3,805
Brasile	4,20	3,80
Brunei (dal 1° maggio 1984)	5,6939	3,1061
Burundi	6,10	2,54
Camerun	4,20	3,80
Canada	3,25	1,75
Capo Verde	4,70	2,54
Cayman (dal 1° febbraio 1984)	5,70	3,10
Centrafricana Rep. (dal 1° gennaio 1984)	6,10	2,54
Ciad	4,00	2,0407
Cile:		
telex Cile-(ex TDE)	4,1939	3,8061
altre reti	4,1939	2,5374
Cina Rep. pop.	3,50	4,50
Ciskei	4,20	3,80
Colombia	4,20	3,80
Comore	4,70	2,54
Congo Rep. pop.	6,10	2,54
Cook e dip.	5,70	2,53
Corea del Nord	5,00	3,00
Corea del Sud	3,4085	4,5915
Costa d'Avorio	4,20	3,80
Costa Rica	3,50	4,50
Cuba	4,20	3,80
Diego Garcia	5,6939	2,5374
Dominica	5,6939	2,5374
Dominicana Rep.	4,5521	3,8061
Ecuador	4,20	3,80
El Salvador	2,9252	5,0748
Egitto	3,4085	4,5915
Emirati Arabi Uniti	1,20	3,80
Etiopia	3,4085	4,5915
Falkland (o Malvine)	3,1565	3,8061
Figi (o Viti)	5,6939	2,5374
Filippine	4,1939	3,8061
Gabon	4,20	3,80
Gambia	3,8885	3,5715
Ghana	4,20	3,80
Giamaica	5,70	3,10
Giappone	4,19	3,81
Gibuti	5,10	2,54
Giordania	1,625	3,375
Grenada	5,6939	2,5374
Guadalupa e dip.	5,70	2,54
Guam	3,1565	3,8061
Guatemala	4,1939	3,8061
Guayana Francese	5,70	2,54
Guinea	6,10	2,54
Guinea-Bissau	4,70	2,54

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi-oro	Per traffico di arrivo Franchi-oro
Guyana (dal 1° aprile 1984)	5,70	3,10
Haiti	4,4252	3,8061
Hawaii	6,48	1,75
Honduras	2,9252	5,0748
Hong Kong	3,4085	4,5915
India	3,4085	4,5915
Indonesia	3,4085	4,5915
Iran	1,1939	3,8061
Iraq	2,00	3,00
Israele	3,325	1,675
Kenya	4,20	3,80
Kiribati	5,00	3,00
Kuwait	1,20	3,80
Laos	3,378	4,5915
Lesotho	4,9085	3,0915
Libano	1,625	3,375
Liberia	4,20	3,80
Macao	5,00	3,00
Madagascar	4,195	3,805
Malawi (dal 1° giugno 1984)	6,3536	4,5915
Malaysia (dal 1° luglio 1984)	4,20	3,80
Maldive (dal 1° aprile 1983)	3,50	4,75
Maldive (dal 1° settembre 1983)	3,50	5,30
Mali	4,20	3,80
Marianne	4,4252	3,8061
Marshall (dal 1° marzo 1984)	4,4252	3,8061
Martinica	5,70	2,54
Mauritania	6,10	2,54
Maurizio e dip. (dal 1° aprile 1983)	4,9085	3,3415
Maurizio e dip. (dal 1° settembre 1983)	4,9085	3,8915
Messico	4,1939	3,8061
Micronesia Stati fed. (dal 1° ottobre 1984)	5,6939	2,5374
Mongolia	2,3577	2,0407
Montserrat	5,6939	2,5374
Mozambico	4,20	3,80
Namibia (dal 1° giugno 1982)	5,825	2,175
Namibia (dal 1° aprile 1983)	5,825	2,415
Nauru	3,1565	3,8061
Nepal	5,70	2,54
Nicaragua	4,20	3,80
Niger	5,6939	2,5374
Nigeria	4,20	3,80
Norfolk (dal 1° maggio 1984)	7,05	1,65
Nuova Caledonia	5,96	2,54
Nuova Zelanda	4,25	3,75
Oman	2,00	3,00
Pakistan	4,1939	3,8061
Palau (Belau Rep.) (dal 1° settembre 1984)	5,6939	2,5374
Panama	2,9252	5,0748
Papua Nuova Guinea	5,70	2,54
Paraguay	4,20	3,80
Perù (dal 1° luglio 1984)	4,194	3,806
Polinesia Francese (Tahiti)	5,96	2,54
Portorico	6,48	1,75
Qatar	2,00	3,00
Riunione	5,70	2,54
Ruanda	6,10	2,54
Salomone	5,50	2,67
Samoa Americane	5,6939	2,5374
Samoa	5,70	2,54

Relazioni	Per traffico di partenza Franchi-oro	Per traffico di arrivo Franchi-oro
S. Cristopher-Nevis	5,6939	2,5374
S. Elena	3,50	3,00
S. Lucia	5,6939	2,5374
S. Pierre e Miquelon	5,70	2,54
S. Tomè e Principe	4,70	2,54
S. Vincent	5,6939	2,5374
Seicelle (dal 1° aprile 1983)	5,00	3,25
Seicelle (dal 1° settembre 1983)	5,00	3,80
Senegal	3,4085	4,5915
Sierra Leone	5,96	2,54
Singapore	2,00	6,00
Siria	1,625	3,375
Somalia	4,20	3,80
Sri Lanka	4,20	3,80
Stati Uniti d'America	3,25	1,75
Sudafricana Rep.	4,20	3,80
Sudan	3,4085	4,5915
Suriname (dal 1° agosto 1984)	5,98	2,5374
Swaziland (dal 1° giugno 1982)	5,825	2,175
Swaziland (dal 1° aprile 1983)	5,825	2,415
Taiwan	4,20	3,80
Tanzania	4,20	3,80
Thailandia	4,1939	3,8061
Togo	6,10	2,54
Tonga (dal 1° maggio 1984)	5,00	3,00
Transkei (dal 1° giugno 1982)	5,825	2,175
Transkei (dal 1° aprile 1983)	5,825	2,415
Trinidad e Tobago (dal 1° aprile 1984)	5,70	3,10
Turks e Caicos	5,6939	2,5374
Tuvalu (dal 1° maggio 1983)	2,00	3,00
Uganda	4,20	3,80
Uruguay	4,20	3,80
Vanuatu	6,26	2,54
Venda	4,20	3,80
Venezuela	4,20	3,80
Vergini Amer. Is.	6,48	1,75
Vergini Britan. Is. (Tortola)	5,6939	2,5374
Viet Nam	1,8475	4,5915
Wallis e Futuna	5,70	2,54
Yemen	2,00	3,00
Yemen R.D.P.	2,00	3,00
Zaire	3,4085	4,5915
Zambia	4,20	3,80
Zimbabwe	4,20	3,80

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Per il traffico telex di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani e istradato sulle vie normali, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi-oro 0,15 per minuto.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma del precedente articolo sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen, Yemen Rep. dem. pop.

II Zona:

Canada, Stati Uniti d'America.

III Zona:

Afghanistan, Angola, Argentina, Australia, Bahama, Bangladesh, Benin, Bolivia, Bophuthatswana, Brasile, Burkina Faso (ex Alto Volta), Camerun, Cile, Cina Rep. pop., Ciskei, Colombia, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mali, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Senegal, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda, Uruguay, Venda, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

IV Zona:

Alaska, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Ascension, Barbados, Belau Rep. (Palau), Belize, Bermuda, Birmania, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cayman, Centrafricana Rep., Ciad, Comore, Congo Rep. pop., Cook, Corea del Nord, Diego Garcia, Dominica, Dominicana Rep., Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Gambia, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dip., Guam, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hawaii, Kiribati, Laos, Lesotho, Macao, Malawi, Maldive, Marianne, Marshall, Martinica, Mauritania, Maurizio e dip., Micronesia Stati fed., Mongolia, Montserrat, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Norfolk, Nuova Caledonia, Palau (Belau Rep.), Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese (Tahiti), Portorico, Riunione, Ruanda, Salomone, Samoa Americane, Samoa, S. Cristopher-Nevis, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Tomè e Principe, S. Vincent, Seicelle, Sierra Leone, Suriname, Swaziland, Togo, Tonga, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Tuvalu, Vanuatu, Vergini Americane Is., Vergini Britanniche Is., Viet Nam, Wallis e Futuna.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione), espressa in franchi-oro per le comunicazioni telex dirette ai Paesi extraeuropei, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, nella misura seguente:

Zona di tassazione		Tariffa per minuto di comunicazione
I	Franchi-oro	5,00
II	»	5,00
III	»	8,00
IV	»	9,50

Le tariffe di cui sopra, convertite in lire italiane secondo il controvalore in vigore, si applicano per un minimo di 3 minuti e per ogni successivo minuto (o frazione) per le comunicazioni tramite operatrice e per un minimo di un minuto e per ogni successivo minuto (o frazione) per le comunicazioni in automatico.

Art. 4.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi-oro.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo la parte attinente alle quote di ripartizione indicate nel precedente art. 1.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 20 gennaio 1984, citato nelle premesse.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1985
Registro n. 10 Poste, foglio n. 297

(1232)

DECRETO 22 marzo 1985.

Determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le modifiche apportate all'art. 30 della citata convenzione internazionale delle telecomunicazioni dalla conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Ritenuto di dovere dare applicazione al predetto articolo 30 come sopra modificato in conformità delle direttive internazionali ed in regime di reciprocità;

Vista la risoluzione n. 70 approvata nella cennata conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Visto l'avviso D. 195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) cui rinvia la suddetta risoluzione per la fissazione del tasso di conversione tra il franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Viste le modifiche apportate all'avviso D. 300 R. del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche tra i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1984, n. 376, concernente norme in materia di tariffe telefoniche;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984 che ha determinato le tariffe telefoniche internazionali nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1984 concernente la revisione delle tariffe telefoniche per il servizio internazionale (regime europeo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le relazioni tra l'Italia e i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite nel rispetto dei seguenti criteri adottati dal CCITT tenendo conto delle modalità di esercizio in vigore per ciascuna relazione:

fr.-oro 0,18 per l'impegno della centrale internazionale automatica di partenza;

fr.-oro 0,11 per l'impegno della centrale internazionale automatica di arrivo;

fr-oro 2,00 per l'impegno della centrale internazionale manuale di partenza o di arrivo o di transito;

fr-oro 1,80 per l'impegno della centrale internazionale di partenza in servizio semiautomatico;

fr-oro 0,40 per compenso massimo del prolungamento nazionale per il traffico di partenza;

fr.-oro 0,35 per compenso massimo del prolungamento nazionale per il traffico in arrivo;

fr.-oro 0,04 per ogni 100 km in linea d'aria di circuito internazionale manuale;

fr.-oro 0,02 per ogni 100 km in linea d'aria di circuito internazionale automatico per la sezione in territorio italiano e per la sezione assunta in locazione in territorio estero.

L'accredito delle quote di ripartizione relative alle comunicazioni personali ed a quelle urgenti, ove ammesse, può avvenire a titolo di reciprocità sulla base dei minuti effettivi di conversazione per un minimo di 3 minuti con esclusione della soprattassa che resta acquisita al Paese di partenza; per ciascuna comunicazione pagabile all'arrivo l'amministrazione del Paese di origine è remunerata, inoltre, con il compenso di franchi-oro 7 sempreché sussista il titolo di reciprocità.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui all'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Austria (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste);

Francia (per il traffico telefonico tra le reti dei compartimenti di Cagliari, Genova e Torino da una parte ed i gruppi di reti di Lione e Marsiglia dall'altra);

Jugoslavia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste da una parte e quelli di Lubiana, Rijeka-ex Fiume e Zagabria dall'altra);

Malta (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo);

Svizzera (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Milano, Torino e Verona);

Tunisia (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo).

II Zona:

Albania, Austria (restante traffico), Cecoslovacchia, Francia (restante traffico), Grecia, Jugoslavia (restante traffico), Lussemburgo, Malta (restante traffico), Repubblica federale di Germania, Svizzera (restante traffico), Tunisia (restante traffico), Ungheria.

III Zona:

Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Libia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Spagna.

IV Zona:

Algeria, Bulgaria, Gibilterra, Irlanda, Norvegia, Portogallo e Azzorre e Madera, Romania, Svezia.

V Zona:

Cipro, Finlandia, Islanda, Marocco, Turchia, U.R.S.S., Faeroer (isole).

Le relazioni con Fgitto e Groenlandia sono assoggettate al trattamento tariffario specificato nei successivi articoli 3 e 4.

Art. 3.

La tariffa in franchi-oro, per le comunicazioni telefoniche effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente articolo e per le relazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso e salvo quanto previsto nel successivo art. 7, nella misura seguente:

Zone di tassazione	Tariffa per minuto di comunicazione
I	Fr.-oro 2,00
II	» 2,40
III	» 2,70
IV	» 3,00
V	» 3,30
Egitto e Groenlandia	» 7,00

Gli importi di cui sopra, tradotti in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di tre minuti.

Per ogni comunicazione si applica, inoltre, la stessa quota fissa aggiuntiva prevista per l'analogo servizio nazionale.

Art. 4.

Le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dall'altra;

c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka-ex Fiume dall'altra,

costituiscono, salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 8, una zona a tariffa preferenziale.

Per le comunicazioni teleselettive relative alla zona a tariffa preferenziale, a ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2, nonché alle relazioni con l'Egitto e la Groenlandia, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Zona a tariffa preferenziale (primo comma presente articolo)	1	11,75
I	1	8,85
II	1	6,00
III	1	5,25
IV	1	4,65
V	1	4,20
Egitto	1	1,95
Groenlandia	1	1,50

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Per le comunicazioni teleselettive concernenti le relazioni telefoniche e le zone di tassazione di cui agli articoli 2 e 4, effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 22,00 alle 8,00, salvo per l'Egitto e la Groenlandia dalle 23,00 alle 8,00, si applica una tariffa ridotta determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Zona a tariffa preferenziale (primo comma precedente art. 4)	1	14,70
I	1	11,05
II	1	7,50
III	1	6,55
IV	1	5,80
V	1	5,25
Egitto	1	2,60
Groenlandia	1	2,00

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 6.

Le relazioni telefoniche internazionali di frontiera sono suddivise nelle seguenti due zone di tassazione:

I zona:

a) verso la Svizzera:

distretto di Como con gruppo di reti di Lugano;
distretto di Menaggio con gruppo di reti di Lugano;
distretto di Varese con gruppo di reti di Lugano;

b) verso la Jugoslavia:

distretto di Gorizia con gruppo di reti di Nova Gorika;
distretto di Trieste con gruppo di reti di Capodistria e di Postumia.

II Zona:

a) verso la Francia:

distretto di S. Remo con dipartimento delle Alpi marittime (Nizza, St. Sauveur sur Tinée, Lantosque, Sospel e Cannes);

b) verso la Svizzera:

distretto di Aosta con gruppo di reti di Martigny;
distretto di Chiavenna con gruppo di reti di Saint Moritz;
distretto di Domodossola con gruppo di reti di Briga;
distretto di Sondrio con gruppo di reti di Saint Moritz;

c) verso la Jugoslavia:

distretto di Udine con gruppo di reti di Nova Gorika.

Art. 7.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera effettuate tramite operatrice, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 6, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano tramite operatrice previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;
alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 8.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 6, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano teleselettivo previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;
alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 9.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due e quattro minuti rispettivamente.

Qualora per la stessa comunicazione siano richiesti entrambi i servizi, la soprattassa unica da applicare è quella prevista per le comunicazioni pagabili all'arrivo.

Alle comunicazioni richieste con la qualifica di « urgente », ove ammesse, si applica la tariffa doppia.

Art. 10.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive dalle disposizioni in vigore.

Art. 11.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 12.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti phonex (grandi parlatori), dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione prevista per il servizio teleselettivo.

Art. 13.

Per la remunerazione forfettaria dei circuiti di transito senza commutazione (transito diretto), in sostituzione dell'accredito di quote rapportate al volume effettivo di traffico telefonico, i canoni annui per la locazione attiva e passiva tra amministrazioni sono così stabiliti per ogni tratta di 100 km in linea d'aria:

per circuito telefonico . .	Fr.-oro	1.200
per gruppo primario . . .	»	12.000
per gruppo secondario . .	»	50.000
per gruppo terziario . . .	»	200.000
per gruppo quaternario . .	»	550.000

Art. 14.

Nelle relazioni per le quali sia adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il seguente tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi-oro.

Art. 15.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla medesima, data sono abrogati i decreti ministeriali 20 gennaio 1984 e 25 luglio 1984, citati nelle premesse.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1985
Registro n. 10 Poste, foglio n. 298

(1233)

DECRETO 22 marzo 1985.
Determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973) richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le modifiche apportate all'art. 30 della citata convenzione internazionale delle telecomunicazioni dalla conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Ritenuto di dover dare applicazione al predetto art. 30 come sopra modificato in conformità delle direttive internazionali ed in regime di reciprocità;

Vista la risoluzione n. 70 approvata nella suaccennata conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) cui rinvia la suddetta risoluzione per la fissazione del tasso di conversione tra franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1984, n. 376, concernente « Norme in materia di tariffe telefoniche »;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984, relativo alle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984 concernente la revisione delle tariffe telefoniche per il servizio internazionale (regime extraeuropeo);

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telefoniche tra l'Italia ed i Paesi del regime extraeuropeo sotto elencati le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr.-oro	Per traffico di partenza in teleselez. Fr.-oro	Per traffico di arrivo Fr.-oro
Afghanistan (dal 1° novembre 1983)	2,60	—	1,10
Alaska (dal 1° gennaio 1984)	5,36	—	3,74
Angola	4,50	—	4,50
Antigua	1,7319	—	4,40
Antille olandesi	4,3539	—	2,7347
Arabia Saudita	4,10	1,9466	3,00
Arabia Saudita (ridotta)	—	0,7137	—
Argentina	5,4939	2,62	3,8061
Argentina (ridotta)	3,9283	1,6516	3,1717
Ascension	1,93	—	1,4667
Australia	6,239	3,3651	3,061
Australia (ridotta)	—	1,7623	—
Bahama	3,205	—	5,392
Bahrein	3,00	—	3,00
Bangladesh	4,50	—	4,50
Barbados (dal 1° ottobre 1984)	5,15	—	3,65
Belau Rep. (Palau)	2,625	—	2,68
Belize	3,332	—	5,519
Benin	3,9667	—	3,2667
Bermuda	5,90	—	2,60
Birmania	4,50	—	3,00
Bolivia	4,50	—	4,50
Bophuthatswana	6,00	—	4,50
Botswana	6,00	—	4,50
Bourkina Faso	4,50	—	4,50
Brasile	4,80	1,9261	4,50
Brasile (ridotta)	3,50	1,2233	3,60
Brunei (dal 1° settembre 1983)	5,365	—	3,385
Brunei (dal 1° ottobre 1984)	5,125	—	3,625
Burundi (dal 1° agosto 1984)	5,27	—	2,37
Buthan	6,00	—	4,50
Camerun	4,50	—	4,50
Canada (dal 1° febbraio 1984)	4,57	2,7093	2,57
Canada (dal 26 luglio 1984)	4,57	2,6971	2,57
Canada (*)	4,57	2,3166	2,57
Canada (ridotta) (dal 1° febbraio 1984)	3,22	1,9144	2,07
Canada (ridotta) (dal 26 luglio 1984)	3,22	1,8694	2,07
Canada (ridotta) (*)	3,22	1,5837	2,07
Capo Verde (dal 1° maggio 1984)	4,50	—	3,00
Cayman	1,3936	—	4,40
Centrafricana Rep.	2,95	—	1,45

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr.-oro	Per traffico di partenza in teleselez. Fr.-oro	Per traffico di arrivo Fr.-oro
Ciad	2,082	—	1,382
Cile	4,4085	1,8346	4,5915
Cile (ridotta)	3,2737	0,9970	3,8263
Cina rep. pop.	3,00	0,4261	6,00
Colombia	4,7085	1,8346	4,5915
Colombia (ridotta)	3,2737	0,9970	3,8263
Comore	2,95	—	1,45
Congo rep. pop. (Brazz.)	4,50	—	4,50
Cook e dip.	1,50	—	3,00
Corea del sud (dal 1° agosto 1984)	4,50	2,4204	4,50
Corea del sud (*)	4,80	1,9261	4,50
Corea del sud (ridotta) (dal 1° agosto 1984)	—	0,6944	—
Corea del sud (ridotta) (*)	—	0,3233	—
Corea del nord	4,50	—	3,00
Costa d'Avorio	4,50	1,9261	4,50
Costa d'Avorio (ridotta)	—	0,3233	—
Costa Rica	4,50	—	4,50
Cuba	4,50	—	4,50
Dominica	1,4333	—	4,40
Dominicana rep.	5,0485	—	3,5485
Ecuador	5,195	2,6211	3,805
Ecuador (ridotta)	3,93	1,6533	3,17
El Salvador	5,239	—	3,739
Emirati Arabi Uniti	4,10	1,9466	3,00
Emirati Arabi Uniti (ridotta)	—	0,7137	—
Etiopia	4,50	1,9261	4,50
Etiopia (ridotta)	—	0,3233	—
Falkland (o Malvine)	1,93	—	1,4667
Figi o Viti	5,15	—	3,65
Filippine	4,50	—	4,50
Gabon	4,50	—	4,50
Gambia	3,8087	—	3,3453
Ghana	4,50	—	4,50
Giamaica	2,0562	—	1,4667
Giappone	5,30	2,4261	4,00
Giappone (ridotta)	—	0,8233	—
Gibuti	3,77	—	2,27
Giordania	3,00	1,9466	3,00
Giordania (ridotta)	—	0,7137	—
Grenada	1,45	—	4,40
Guadalupa e dip.	2,082	—	1,382
Guayana francese	3,9666	—	3,2666
Guam	2,042	—	3,177
Guatemala	4,50	—	4,50
Guinea	2,95	—	1,45
Guinea-Bissau	5,167	—	2,6666
Guinea Equatoriale	4,8333	—	2,8333
Guyana	5,15	—	3,65
Haiti	4,2985	—	4,2985
Hawaii (dal 1° febbraio 1984)	6,6939	—	2,96
Honduras	5,239	—	3,739
Hong Kong	4,80	1,9261	4,50
Hong Kong (ridotta)	—	0,3233	—
India	4,50	1,9261	4,50
India (ridotta)	—	0,3233	—
Indonesia (dal 1° febbraio 1984)	4,05	1,6893	5,25
Indonesia (dal 26 luglio 1984)	4,05	1,6704	5,25
Indonesia (dal 1° settembre 1984)	4,30	1,9204	5,00
Indonesia (*)	4,30	1,4261	5,00
Indonesia (ridotta) (dal 1° settembre 1984)	—	0,1944	—
Iran	4,10	1,9466	3,00
Iran (ridotta)	—	0,7137	—
Iraq	3,00	1,9466	3,00
Iraq (ridotta)	—	0,7137	—
Israele	4,10	1,9466	3,00
Israele (ridotta)	—	1,4637	2,25
Kenya	4,80	1,9261	4,50
Kenya (ridotta)	—	0,3233	—
Kiribati	3,42	—	3,42
Kuwait	4,10	1,9466	3,00
Kuwait (ridotta)	—	0,7137	—
Laos	1,494	—	4,46
Lesotho	6,00	—	4,50
Libano	3,00	1,9466	3,00
Libano (ridotta)	—	0,7137	—
Liberia	4,4085	—	4,5915
Macao (dal 1° novembre 1983)	5,25	—	3,75
Madagascar	4,50	—	4,50
Malawi	6,00	—	2,50
Malaysia	4,50	—	4,50
Maldive	3,50	—	5,00
Mali	3,77	—	2,27
Maria Galante	2,082	—	1,382
Marianne (dal 1° novembre 1984)	4,472	—	4,125
Marshall	2,625	—	2,68
Martinica	2,082	—	1,382
Mauritania	2,95	—	1,45
Maurizio e dip.	4,00	—	2,50
Messico	4,80	1,9261	4,50
Messico (ridotta)	3,60	1,3233	3,50
Micronesia Stati Fed.	2,625	—	2,68
Midway	0,9847	—	2,95
Montserrat	0,8833	—	4,00
Mozambico	4,50	—	4,50
Namibia	6,00	—	4,50
Nauru	5,15	—	3,65
Nepal (dal 1° settembre 1983)	5,00	—	3,50
Nicaragua	5,1939	—	3,8061
Nicaragua (ridotta)	4,182	—	2,918
Niger	3,77	—	2,27
Nigeria	4,50	1,9261	4,50
Nigeria (ridotta)	—	0,3233	—
Niue (dal 1° febbraio 1984)	2,50	—	4,00
Niue (dal 1° novembre 1984)	5,15	—	3,65
Norfolk	2,50	—	4,00
Nuova Caledonia	3,9667	—	3,00
Nuova Zelanda	5,00	—	4,00
Oman	3,00	1,9466	3,00
Oman (ridotta)	—	0,7137	—

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr.-oro	Per traffico di partenza in teleselez. Fr.-oro	Per traffico di arrivo Fr.-oro
Pakistan	5,885	—	3,115
Panama	5,1939	—	3,8061
Papua Nuova Guinea	4,40	—	4,40
Paraguay	4,4085	—	4,5915
Perù	4,4085	1,8346	4,5915
Perù (ridotta)	3,2737	0,9970	3,8263
Polinesia francese	2,082	—	1,382
Portorico (dal 1° giugno 1984)	5,75	—	3,25
Portorico (ridotta) (dal 1° giugno 1984)	3,85	—	3,25
Qatar	3,00	—	3,00
Riunione	2,082	—	1,382
Ruanda	2,95	—	2,95
Salomone	4,40	—	4,40
Samoa	5,15	—	3,65
Samoa americane (dal 1° gennaio 1984)	3,66	—	3,66
S. Kitts-Nevis-Anguilla	1,4333	—	4,40
S. Elena	1,93	—	1,4667
S. Lucia	1,4333	—	4,40
S. Pierre e Miquelon	2,082	—	1,382
S. Tomè e Principe (dal 1° maggio 1984)	4,50	—	3,00
S. Vincent	1,6333	—	4,40
Seicelle	4,00	—	2,50
Senegal	4,50	1,9261	4,50
Senegal (ridotta)	—	0,3233	—
Sierra Leone	3,77	—	2,27
Singapore	4,80	1,9261	4,50
Singapore (ridotta)	—	0,3233	—
Siria	3,00	1,9466	3,00
Siria (ridotta)	—	0,7137	—
Somalia	2,6316	2,3183	2,6283
Somalia (ridotta)	—	1,0854	—
Sri Lanka	4,50	—	4,50
Stati Uniti d'America	4,70	2,4466	2,50
Stati Uniti d'America (ridotta)	2,85	1,2137	2,50
Sudafricana rep.	4,80	1,9261	4,50
Sudafricana rep. (ridotta)	—	0,3233	—
Sudan (dal 1° aprile 1984)	4,50	—	4,50
Suriname	4,0555	—	3,2222
Swaziland	6,00	—	4,50
Taiwan	4,50	1,9261	4,50
Taiwan (ridotta)	—	0,3233	—
Tanzania	4,50	1,9261	4,50
Tanzania (ridotta)	—	0,3233	—
Thailandia	4,50	1,9261	4,50
Thailandia (ridotta)	—	0,3233	—
Togo	3,77	—	2,27
Tonga	3,65	—	5,15
Tortola Is.	1,4333	—	4,40
Trinidad e Tobago	1,7319	—	4,3417
Transkei	6,00	—	4,50
Turks e Caicos	2,4316	—	1,382
Tuvalu	1,50	—	3,00
Uganda	4,50	—	4,50
Uruguay	4,50	—	4,50
Uruguay (ridotta)	3,35	—	3,75
Vanuatu	3,17	—	4,67
Venda	6,00	—	4,50
Venezuela	4,7085	1,8346	4,5915
Venezuela (ridotta)	3,2737	0,9970	3,8263
Vergini Amer. Is. (dal 1° aprile 1983)	5,8694	—	2,9816
Viet Nam (dal 1° settembre 1984)	2,80	—	4,30
Wake Is.	0,9847	—	2,79
Yemen	3,00	—	3,00
Yemen rep. dem. pop.	1,50	—	4,50
Zaire	5,20	—	3,80
Zambia	5,10	—	3,90
Zimbabwe	4,50	—	4,50

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Per il traffico telefonico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi-oro 0,50 per minuto.

Nelle relazioni per le quali lo scambio dei conti relativi alle comunicazioni personali avviene, in conformità delle raccomandazioni internazionali in vigore, sulla base dei soli minuti tassabili risultanti dall'applicazione del sistema 3+1, la remunerazione del Paese di origine per le comunicazioni pagabili all'arrivo è fatta con l'accredito da parte del Paese corrispondente di un importo convenuto compreso tra 6,5 e 7,5 franchi-oro per comunicazione.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen Rep. araba, Yemen Rep. dem. pop.

II Zona:

Canada, Stati Uniti d'America.

III Zona:

Angola, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Bourkina Faso, Brasile, Camerun, Cile, Cina Rep. pop., Colombia, Congo Rep. pop., Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costarica, Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giappone, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Madagascar, Malaysia, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

IV Zona:

Afghanistan, Alaska, Antigua, Antille Olandesi, Ascension, Bahama, Barbados, Belau Rep. (Palau), Belize, Benin, Bermuda, Birmania, Bophuthatswana, Botswana, Brunei, Burundi, Buthan, Capo Verde, Cayman, Centrafricana Rep., Ciad, Comore, Cook e dip., Corea del Nord, Dominica, Dominicana Rep., El Salvador, Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Gambia, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dip., Guam, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Hawaii, Honduras, Kiribati, Laos, Lesotho, Macao, Malawi, Maldive, Mali, Maria Galante, Marianne, Marshall, Martinica, Mauritania, Maurizio e dip., Micronesia Stati fed., Midway, Montserrat, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Niue, Norfolk, Nuova Caledonia, Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese, Riunione, Ruanda, S. Kitts-Nevis-Anguilla, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Tomè e Principe, S. Vincent, Salomone, Samoa, Samoa Americane, Seicelle, Sierra Leone, Suriname, Swaziland, Togo, Tonga, Tortola, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Tuvalu, Vanuatu, Venda, Vergini Americ. Is., Viet Nam, Wake.

La relazione telefonica con la Somalia è assoggettata al trattamento tariffario specificato nel successivo articolo 3.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) in franchi-oro, per le comunicazioni telefoniche dirette ai Paesi extraeuropei, effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per i Paesi elencati nel successivo comma, nella misura seguente:

Zona di tassazione —	Tariffa per minuto di comunicazione —
I	Fr.-oro 6,00
II	» 7,20
III	» 9,00
IV	» 10,50

Le tariffe per le relazioni telefoniche con i Paesi di seguito elencati sono stabilite nella misura seguente:

a) Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Israele e Kuwait: franchi-oro 7,10 per minuto di comunicazione;

b) Argentina, Australia, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Kenya, Messico, Singapore, Sudafricana Rep. e Venezuela: franchi-oro 9,30 per minuto di comunicazione.

La tariffa per la relazione telefonica con la Somalia è stabilita nella misura di franchi-oro 5,26 per minuto di comunicazione.

La tariffa ridotta per le comunicazioni telefoniche effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 20,00 alle 08,00 con Cile, Ecuador, Nicaragua, Perù, Portorico e Uruguay è stabilita nella misura di franchi-oro 7,10 per minuto di comunicazione.

Alle comunicazioni telefoniche effettuate nelle fasce orarie di cui al precedente comma dalle località dalle quali non è attivo il servizio teleselettivo e limitatamente per le relazioni telefoniche sottoelencate, si applica la tariffa ridotta nella misura seguente:

a) Canada, Stati Uniti d'America: franchi-oro 5,35 per minuto di comunicazione;

b) Argentina, Brasile, Colombia, Messico, Venezuela: franchi-oro 7,10 per minuto di comunicazione.

Le tariffe di cui sopra, convertite in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di tre minuti.

Per ogni comunicazione si applica, inoltre, la quota fissa aggiuntiva prevista per l'analogo servizio nazionale.

Art. 4.

La tariffa (tassa di percezione) in franchi-oro, per le comunicazioni teleselettive, per le relazioni telefoniche di cui alla I, II e III zona di tassazione di cui all'art. 2, è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione —	Tariffa nominale per minuto di comunicazione —
I	Fr. oro 4,97
II	» 4,97
III	» 6,50

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione —	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato —	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi) —
I	1	1,95
II	1	1,95
III	1	1,50

La tariffa ridotta (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive per le stesse relazioni telefoniche di cui al primo comma del presente articolo effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 23,00 alle 08,00, è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione —	Tariffa nominale per minuto di comunicazione —
I	Fr. oro 3,71
II	» 3,71
III	» 4,88

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione —	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato —	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi) —
I	1	2,60
II	1	2,60
III	1	2,00

Le tariffe (tasse di percezione) per le comunicazioni teleselettive sia normali sia ridotte con la Somalia sono assoggettate al trattamento tariffario delle relazioni della I zona.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive.

Gli importi delle tariffe di cui ai precedenti commi sono comprensivi della soprattassa di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due minuti di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le soprattasse di cui al precedente comma non sono cumulabili qualora siano richiesti, per la stessa comunicazione, entrambi i servizi.

Le tariffe ridotte di cui al quarto e quinto comma dell'art. 3 del presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui ai commi precedenti quando nei Paesi di origine, al momento della loro effettuazione, vigono tariffe ridotte.

Art. 6.

Alle comunicazioni multiple per i primi due partecipanti nei due Paesi sono applicate le tariffe stabilite per le comunicazioni personali, per ogni partecipante addizionale in Italia un terzo della stessa tariffa, per ogni partecipante addizionale nel Paese estero la tariffa internazionale ivi prevista, con un minimo di tre minuti. Per ogni minuto successivo di comunicazione si applica un terzo della tariffa prevista per i primi tre minuti.

Art. 7.

Per il servizio di trasmissione di programmi effettuato su circuiti di larghezza di banda fino a 4 kHz, la tariffa si compone di due elementi:

— tassa fissa di preparazione e di esercizio per trasmissione e per paese con punto di interconnessione;

— tassa variabile in funzione della durata della trasmissione corrispondente a quella prevista nell'art. 3 del presente decreto.

La tassa fissa di pertinenza italiana è stabilita in 120 e 150 franchi-oro rispettivamente per circuiti terminati a 2 e 4 fili.

La tassa fissa spettante al paese o ai paesi esteri corrispondenti è quella stabilita dalle relative amministrazioni.

Le tariffe di cui sopra non comprendono gli oneri concernenti i prolungamenti nazionali e le spese per impianti speciali eventualmente richiesti dall'utente.

Nel caso in cui l'utente richieda, da ventiquattro ore a due ore prima dell'effettuazione, l'annullamento di un servizio di trasmissione di programmi, già precedentemente prenotato, è applicata una tassa di annullamento pari al 50% della tassa fissa di preparazione e di esercizio.

In caso di annullamento richiesto meno di due ore prima della effettuazione di un servizio di trasmissione di programmi, oltre alla tassa di annullamento pari alla intera tassa fissa di preparazione e di esercizio, sono addebitati all'utente gli oneri relativi ai prolungamenti nazionali e le spese per gli impianti speciali eventualmente richiesti.

Art. 8.

Per le trasmissioni di dati (servizio DATEL) effettuate su circuiti telefonici intercontinentali specializzati, raggiungibili utilizzando la rete telefonica nazionale commutata o collegamenti rigidi ad uso privato, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della tariffa di una comunicazione telefonica personale di tre minuti nella relazione considerata.

La durata minima tassabile è fissata in un minuto.

Art. 9.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 10.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti phonex (grandi parlatori), dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione automatica.

Art. 11.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione 1 DTS = 3.061 franchi-oro.

Art. 12.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salva la parte attinente alle quote di ripartizione indicate nel precedente art. 1. Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali 20 gennaio 1984 e 25 luglio 1984, citati nelle premesse.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
CAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1985
Registro n. 10 Poste, foglio n. 299

(1234)

DECRETO 22 marzo 1985.

Determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazioni a regime europeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale ed il regolamento telegrafico internazionale annessi alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli avvisi D.1, D.2 e D.300R del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico, relativi ai criteri per far luogo alla determinazione delle quote di canone per l'affitto a privati di circuiti internazionali di telecomunicazioni;

Vista la raccomandazione T/PGT 10 della CEPT, relativa ai principi generali per la locazione di circuiti di telecomunicazioni e la realizzazione di reti internazionali ad uso privato, estensibile anche alle relazioni con Paesi non membri della CEPT;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1984, n. 376, concernente, fra l'altro, la fissazione dei canoni di affitto a privati di circuiti telefonici nazionali;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981, con il quale vengono determinati i canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali a regime europeo;

Visto il decreto ministeriale . . . . . con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 relativo, fra l'altro, alla determinazione delle zone di tassazione per le relazioni telefoniche con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione dei canoni mensili di pertinenza italiana per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazione a regime europeo valgono i raggruppamenti in zone previsti dal decreto ministeriale per l'applicazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

Art. 2.

Per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazione relativi a relazioni non di frontiera, i canoni mensili di pertinenza italiana, comprensivi di eventuali quote di transito, ed espressi in franchi-oro, sono quelli di seguito riportati in corrispondenza della zona di raggruppamento tariffario e del coefficiente di moltiplicazione associato al tipo di circuito ed al tipo di utilizzazione dello stesso:

Zona di tassazione	Coeff. 1 (*a*)	Coeff. 075, (*b*)	Coeff. 0,40 (*c*)	Coeff. 0,30 (*d*)	Coeff. 0,25 (*e*)
I	6.400	4.800	2.560	1.920	1.600
II	7.170	5.375	2.870	2.150	1.790
III .	7.935	5.950	3.175	2.380	1.985
IV . . .	8.450	6.335	3.380	2.535	2.110
V . .	8.960	6.720	3.585	2.690	2.240
Egitto .	11.680	8.760	4.670	3.505	2.920

Ai circuiti con larghezza di banda di 48 KHz viene applicato un canone pari a 10 volte quello dei circuiti con coefficiente 0,75 della corrispondente zona.

(*a*) Applicabile per circuiti di tipo telefonico di qualità normale in tutti i casi non specificati sub (*b*).
(*b*) Applicabile per circuiti di tipo telefonico di qualità normale riservati esclusivamente alla comunicazione telefonica o alla telegrafia fac-simile analogica (una sola via telefonica).
(*c*) Applicabile per circuiti di tipo telegrafico a 200 baud.
(*d*) Applicabile per circuiti di tipo telegrafico a 100 baud.
(*e*) Applicabile per circuiti di tipo telegrafico a 50 baud.

Art. 3.

Per l'affitto di circuiti di tipo telefonico di qualità speciale si applica un canone supplementare mensile di 300 franchi oro.

Art. 4.

Gli importi in franchi-oro di cui agli articoli precedenti sono convertiti in lire italiane secondo il controvalore in vigore.

Art. 5.

Per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazione relativi a relazione di frontiera, i canoni mensili di pertinenza italiana, espressi in lire, sono quelli qui di seguito riportati in corrispondenza della zona di tassazione e del coefficiente di moltiplicazione associato al tipo di circuito ed al tipo di utilizzazione dello stesso secondo le note da (*a*) ad (*e*) del precedente art. 2:

Zona di tassazione	Coeff. 1 (*a*)	Coeff. 0,75 (*b*)	Per canale telegrafico (*c*) (*d*) (*e*)
I e II zona	770.000	577.500	577.500

Art. 6.

In caso di affitto di circuiti per periodi inferiori a trenta giorni, i ratei di canone sono stabiliti nel modo seguente:

per il primo giorno di locazione: il 10% del canone mensile;

per il secondo giorno di locazione: il 10% del canone mensile;

per ciascuno degli otto giorni successivi: il 5% del canone mensile;

per ciascuno degli ulteriori giorni: il 4% del canone mensile fino all'ammontare del canone mensile stesso.

Art. 7.

In caso di interruzioni temporanee dei circuiti, non dipendenti da cause imputabili al locatario, il rimborso di ratei di canone è dovuto nel modo seguente, sempre che le interruzioni siano pari o superiori a 180 minuti consecutivi:

per le interruzioni pari a 24 ore: 1/30 del canone mensile;

per interruzioni orarie: 1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione o frazione di almeno trenta minuti.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 12 marzo 1981, citato nelle premesse.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1985
Registro n. 10 Poste, foglio n. 300

(1235)

DECRETO 22 marzo 1985.

Determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazioni a regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti il regolamento telefonico e il regolamento telegrafico internazionali (Ginevra, 1973) richiamati dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli avvisi D1 e D2 del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico che riportano i criteri per far luogo alla determinazione dei canoni per l'affitto a privati di circuiti internazionali (continentali e intercontinentali) di telecomunicazione;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 3 maggio 1978;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979, concernente la determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali a regime extraeuropeo;

Vista la raccomandazione T/PGT14 della conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione dei canoni mensili di pertinenza italiana per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazione, a regime extraeuropeo, valgono i raggruppamenti delle relazioni nelle seguenti zone:

I Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Stati Uniti d'America, Yemen del Nord, Yemen del Sud.

II Zona:

Angola, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Brasile, Camerun, Cile, Cina Rep. pop., Colombia, Congo Rep. pop., Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costarica, Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giappone, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Madagascar, Malaysia, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, Senegal, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

III Zona:

Afghanistan, Alaska, Antigua, Antille Olandesi, Ascension, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Birmania, Bophuthatswana, Botswana, Brunei, Burundi, Buthan, Capo Verde, Cayman, Centrafricana Rep., Ciad, Comore, Cook e dip., Corea del Nord, Dominica, Dominicana Rep., El Salvador, Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Gambia, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dip., Guam, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Hawaii, Honduras, Kiribati, Laos, Lesotho, Macao, Malawi, Maldive, Mali, Maria Galante, Marianne, Marshall, Martinica, Mauritania, Maurizio e dip., Micronesia Stati Fed., Midway, Montserrat, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Niue, Norfolk, Nuova Caledonia, Palau (Belau Rep.), Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese, Riunione, Ruanda, S. Kitts-Nevis-Anguilla, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Tomè e Principe, S. Vincent, Salomone, Samoa, Samoa Americane, Seicelle, Sierra Leone, Suriname, Swaziland, Togo, Tonga, Tortola, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Tuvalu, Vanuatu, Venda, Vergini Americ. Is., Viet Nam, Wake.

Art. 2.

I canoni mensili di pertinenza italiana, espressi in franchi-oro, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente articolo, sono stabiliti nelle misure seguenti:

I Zona.

Circuiti telefonici di tipo analogico (da utilizzare per comunicazioni telefoniche o per trasmissioni di dati o alternativamente per ambedue i servizi):

per collegamento . . . . Fr.-oro 14.000

Circuiti di tipo telegrafico:

per collegamento a 50 baud (1/2 velocità)	Fr.-oro	2.333
per collegamento a 50 baud (velocità intera)	»	3.500
per collegamento a 75 baud	»	3.850
per collegamento a 100 baud	»	4.200
per collegamento a 200 baud	»	4.620

Circuiti di tipo digitale (per tramissione dati):

per collegamento a 300 bit/sec	Fr.-oro	4.900
per collegamento a 600 bit/sec	»	5.880
per collegamento a 1200 bit/sec	»	7.000
per collegamento a 2400 bit/sec	»	8.400
per collegamento a 4800 bit/sec	»	10.500
per collegamento a 7200 bit/sec	»	12.000
per collegamento a 9600 bit/sec	»	14.000
per collegamento a 14400 bit/sec	»	21.000
per collegamento a 19200 bit/sec	»	28.000
per collegamento a 48-64 K bit/sec	»	42.000
per collegamento a 2M bit/sec	»	280.000

II Zona.

Circuiti telefonici di tipo analogico (da utilizzare per comunicazioni telefoniche o per trasmissioni di dati o alternativamente per ambedue i servizi):

per collegamento . . . . Fr.-oro 19.200

Circuiti di tipo telegrafico:

per collegamento a 50 baud (1/2 velocità)	Fr.-oro	3.200
per collegamento a 50 baud (velocità intera)	»	4.800
per collegamento a 75 baud	»	5.280
per collegamento a 100 baud	»	5.760
per collegamento a 200 baud	»	6.336

Circuiti di tipo digitale (per trasmissione dati):

per collegamento a 300 bit/sec	Fr.-oro	6.720
per collegamento a 600 bit/sec	»	8.064
per collegamento a 1200 bit/sec	»	9.600
per collegamento a 2400 bit/sec	»	11.520
per collegamento a 4800 bit/sec	»	14.400
per collegamento a 7200 bit/sec	»	16.450
per collegamento a 9600 bit/sec	»	19.200
per collegamento a 14400 bit/sec	»	28.800
per collegamento a 19200 bit/sec	»	38.400
per collegamento a 48-64 K bit/sec	»	57.600
per collegamento a 2M bit/sec	»	384.000

III Zona.

Circuiti telefonici di tipo analogico (da utilizzare per comunicazioni telefoniche o per trasmissioni di dati o alternativamente per ambedue i servizi):

per collegamento	Fr.-oro	24.000

Circuiti di tipo telegrafico:

per collegamento a 50 baud (1/2 velocità)	Fr.-oro	4.000
per collegamento a 50 baud (velocità intera)	»	6.000
per collegamento a 75 baud	»	6.600
per collegamento a 100 baud	»	7.200
per collegamento a 200 baud	»	7.920

Circuiti di tipo digitale (per trasmissione dati):

per collegamento a 300 bit/sec	Fr.-oro	8.400
per collegamento a 600 bit/sec	»	10.080
per collegamento a 1200 bit/sec	»	12.000
per collegamento a 2400 bit/sec	»	14.400
per collegamento a 4800 bit/sec	»	18.000
per collegamento a 7200 bit/sec	»	20.570
per collegamento a 9600 bit/sec	»	24.000
per collegamento a 14400 bit/sec	»	36.000
per collegamento a 19200 bit/sec	»	48.000
per collegamento a 48-64 K bit/sec	»	72.000
per collegamento a 2 M bit/sec	»	480.000

Art. 3.

Per la locazione di circuiti telefonici di tipo analogico con qualità speciale si applica una tassa supplementare mensile di 250 franchi-oro per collegamento.

Art. 4.

Gli importi in franchi-oro di cui agli articoli precedenti sono convertiti in lire italiane secondo il controvalore in vigore.

Art. 5.

In caso di affitto di circuiti per periodi inferiori a trenta giorni, i ratei di canone sono stabiliti nel modo seguente:

per il primo giorno di locazione: il 10% del canone mensile;

per il secondo giorno di locazione: il 10% del canone mensile;

per ciascuno degli otto giorni successivi: il 5% del canone mensile;

per ciascuno degli ulteriori giorni: il 4% del canone mensile fino all'ammontare del canone mensile stesso.

Art. 6.

In caso di interruzioni temporanee di circuiti, non dipendenti da cause imputabili al locatario, il rimborso dei ratei di canoni è dovuto nel modo seguente, sempre che le interruzioni siano di durata pari o superiore a 60 minuti consecutivi:

1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione o frazione di almeno 30 minuti.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali 15 dicembre 1977 e 30 dicembre 1979 citati nelle premesse.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1985
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* 302

(1236)

DECRETO 22 marzo 1985.

Determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti internazionali radiofonici e televisivi nelle relazioni tra i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale

delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torre Molinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la raccomandazione D. 180 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) relativa alla messa a disposizione occasionale di circuiti per la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive internazionali;

Vista la raccomandazione D. 303 R. del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione applicabili dai Paesi europei e del bacino del Mediterraneo per la messa a disposizione occasionale di circuiti destinati alla realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive internazionali;

Vista la raccomandazione D. 310 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) che indica i criteri per la determinazione dei canoni relativi all'affitto a terzi di circuiti internazionali radiofonici e televisivi e dei circuiti d conversazione ad essi associati nelle relazioni tra i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale . . . che determina le tariffe telefoniche internazionali nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale . . . . . che determina i canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali a regime europeo;

Vista la raccomandazione D. 195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) che stabilisce il tasso di conversione tra il franco-oro e il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro per la cessione occasionale di circuiti destinati alla realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive internazionali nelle relazioni tra i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo sono stabilite nel rispetto dei seguenti criteri adottati dal CCITT:

A) Cessione di apparati e mezzi trasmissivi per trasmissioni radiofoniche:

1) tassa fissa di preparazione ed esercizio per circuiti monofonici (circuiti musicali a 15 e 10 KHz) o stereofonici per trasmissione:

— in un Paese terminale . . . . Fr.-oro 90

— in un Paese di transito con punto di interconnessione (qualunque sia il numero dei punti di interconnessione in quel Paese) . . . . » 90

2) tassa per l'equipaggiamento terminale in un Paese terminale, per minuto di trasmissione:

— in caso di utilizzazione di un circuito a 10 o a 15 KHz . . . . Fr.-oro 2,00

— in caso di utilizzazione di una coppia stereofonica . . . . » 4,00

3) tassa per l'equipaggiamento d'interconnessione in un Paese di transito, per minuto di trasmissione:

— in caso di utilizzazione di un circuito a 10 o a 15 KHz . . . . Fr. oro 3,20

— in caso di utilizzazione di una coppia stereofonica . . . . » 6,40

4) tassa per 100 km di circuito internazionale (in linea d'aria), per minuto di trasmissione:

— per la cessione di un circuito a 10 o a 15 KHz . . . . Fr.-oro 0,40

— per la cessione di una coppia stereofonica . . . . » 1,00

Quando un circuito di tipo telefonico è utilizzato come circuito radiofonico (a banda stretta), oltre alla quota parte di tassa telefonica ordinaria prevista nella relazione considerata, si applicano per trasmissione e per Paese terminale e di transito con interconnessione:

— la tassa fissa di franchi-oro 90 di cui al punto 1);

— una soprattassa fissa di franchi-oro 30 o di franchi-oro 60 a seconda che le terminazioni in ciascun Paese terminale o il prolungamento attraverso il Centro radiofonico internazionale (CRT) siano realizzati a 2 o a 4 fili.

La soprattassa fissa soprammenzionata si applica altresì ai circuiti di tipo telefonico utilizzati, a 2 o 4 fili, per controllo o commento della trasmissione.

Per l'utilizzazione di un circuito radiofonico stabilito su una sottoportante di un canale televisivo si applicano le stesse tasse previste per un circuito radiofonico a 10 o a 15 KHz.

B) Cessione di apparati e mezzi trasmissivi per trasmissioni televisive:

1) tassa fissa per preparazione ed esercizio di circuiti televisivi, per trasmissione:

— in un Paese terminale . . . . . Fr.-oro 150

— in un Paese di transito con punto di interconnessione (qualunque sia il numero dei punti d'interconnessione in quel Paese) . . . . » 150

2) tassa per l'equipaggiamento terminale in un Paese terminale, per minuto di trasmissione . . . . » 10

3) tassa per l'equipaggiamento di interconnessione e di esercizio in un Paese di transito, per minuto di trasmissione » 17

4) tassa per 100 km di circuito internazionale (distanza reale) e per minuto di trasmissione . . . . » 15

Quando il suono è trasmesso nell'intervallo di sincronismo del segnale televisivo (sistema S.I.S.) non si applica nessuna tassa aggiuntiva.

Nel caso di utilizzazione di transcodificatore (es. PAL verso SECAM o viceversa) oppure di convertitore di standard (es. 625 linee PAL verso 525 linee NTSC) si può applicare, per minuto di trasmissione, una tassa supplementare da definire in relazione al costo dell'impianto.

Se nel corso dell'utilizzazione di un circuito televisivo la linea 16/329 è simultaneamente utilizzata per trasmissione dati relativi alla supervisione, al telecomando ed al controllo della trasmissione televisiva non si applica alcuna tassa supplementare.

Art. 2.

La tariffa in franchi-oro per la cessione occasionale di circuiti internazionali musicali a larga banda (10 e 15 KHz), stereofonici (coppia circuiti radiofonici) e televisivi destinati alla realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive nelle relazioni tra i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo è composta dalla somma delle quote parti di pertinenza di ciascuno dei Paesi interessati all'intero collegamento calcolate con le modalità di cui all'art. 1 e si applica per la durata della utilizzazione con un minimo di 3 minuti.

La tariffa in franchi-oro per la cessione occasionale di circuiti internazionali di tipo telefonico utilizzati come circuiti radiofonici a banda stretta (fino a 4 KHz), per controllo o commento di trasmissioni radiofoniche e televisive nelle relazioni tra i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo è quella risultante dall'applicazione delle tasse fisse di cui all'art. 1 e della tassa telefonica ordinaria prevista nella relazione considerata.

Le tariffe di cui sopra non comprendono le spese relative alla costituzione e soppressione di circuiti temporanei in estensione locale appositamente realizzati e non facenti parte della rete normale dell'esercente.

Per la cessione eventuale di circuiti televisivi nazionali in prolungamento di collegamenti internazionali, la tassazione è effettuata in base ai criteri internazionali o nazionali a seconda della regolamentazione in vigore in ciascun Paese; in Italia si applicano i criteri di tassazione internazionale.

Art. 3.

Nel caso in cui l'utente richieda, da ventiquattro ore a due ore prima dell'effettuazione, l'annullamento della cessione occasionale di circuiti internazionali per trasmissioni radiofoniche o televisive, già precedentemente prenotate, è applicata una tassa di annullamento pari al 50% della tassa fissa di preparazione e di esercizio.

In caso di annullamento richiesto meno di due ore prima dell'effettuazione delle trasmissioni radiofoniche o televisive, oltre alla tassa di annullamento pari all'intera tassa fissa di preparazione e di esercizio, sono addebitati all'utente gli oneri relativi ai prolungamenti nazionali e le spese speciali per i circuiti locali occasionalmente realizzati.

Art. 4.

Nelle relazioni tra i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo per la locazione mensile di circuiti internazionali radiofonici e dei circuiti di conversazione associati, è preso come riferimento, ai fini della remunerazione, il corrispondente canone in vigore previsto per l'affitto di un circuito di tipo telefonico destinato a « tutti gli usi » (coeff. 1,00), applicando i seguenti coefficienti:

0,75 per circuiti di tipo telefonico terminati a 2 fili;

1,00 per circuiti di tipo telefonico terminati a 4 fili;

1,3 per circuiti radiofonici a 10 KHz;

1,6 per circuiti radiofonici a 15 KHz;

3,2 per coppie stereofoniche.

In caso di affitto per periodi inferiori ad un mese i ratei giornalieri di canone sono stabiliti nel modo seguente, considerando un giorno corrispondente a quello di calendario:

per il primo giorno di locazione: il 10% del canone mensile;

per il secondo giorno di locazione: il 10% del canone mensile;

per ciascuno degli otto giorni successivi: il 5% del canone mensile;

per ciascuno degli ulteriori giorni: il 4% del canone mensile fino all'ammontare del canone mensile stesso.

Art. 5.

Nelle relazioni tra i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo per la locazione di circuiti internazionali per trasmissioni televisive si applicano i seguenti canoni annui:

per equipaggiamento terminale a ciascuna estremità (1) . . . . . . Fr.-oro 125.000

per 100 km di linea (distanza reale) . . . . » 200.000

In caso di affitto per periodi inferiori ad un anno, il canone mensile è uguale ad 1/10 del canone annuo fino all'ammontare del canone annuo stesso; le frazioni di mese sono soggette per ogni giorno di locazione, escluso il primo, ad un canone giornaliero pari ad 1/30 del canone mensile.

Per periodi inferiori ad un mese i ratei giornalieri dei canoni sono stabiliti nel modo seguente, considerando un giorno corrispondente ad un periodo di 24 ore consecutive:

per il primo giorno di locazione: 1/5 del canone mensile;

per ogni giorno consecutivo: 1/30 del canone mensile fino all'ammontare del canone mensile stesso.

---

(1) In un Paese di transito in cui sono interconnessi due circuiti si applica il canone per l'utilizzazione di due equipaggiamenti terminali (cioè 250.000 franchi-oro).

Art. 6.

Gli importi in franchi-oro di cui agli articoli precedenti sono convertiti in lire italiane secondo il controvalore in vigore.

Art. 7.

Nelle relazioni per le quali sia adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale), i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il seguente tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi-oro.

Art. 8.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1985
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* 301

(1237)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651130/19) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200850772)

Prezzo L. 1.000